



ns. rif. prot. 3153 del 29/03/2010
Pratica edilizia n. 60/2010

Santa Lucia di Piave li, 17/08/2010

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 60

art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 parte III Capo IV° "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

Ditta: INERTI DEL PIAVE S.r.l.

Intervento di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI ED INERTI

Ubicazione: VIA LOVADINA immobile catastalmente identificato al foglio 13 - mappale 21;

IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO - SOSTITUTO (Edilizia Privata/Urbanistica)

Vista la Denuncia di Inizio Attività presentata in data 29/03/2010 prot. generale n° 3153 dalla Ditta INERTI DEL PIAVE S.r.l. con sede a COLFOSCO DI SUSEGANA (TV) in VIA BARCA II Nr. 9 (codice fiscale e partita I.v.a.: 00254580269), intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere in oggetto secondo gli elaborati grafici di progetto allegati all'istanza medesima;

Vista la relazione paesaggistica, a' sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, sottoscritta dal tecnico progettista e dalla committenza;

Vista la L.R. 31/10/1994, n. 63;

Vista la Legge 267/2000;

Visto il D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'ex art. 31 della L.R. 12/01/2009 n° 1 come modificato dall'art. 5 della L.R. 09/10/2009 n° 26 che ha confermato fino al 31/12/2010 la subdelega delle funzioni amministrative prevista dalla L.R. 11/2001;

Vista la posizione espressa in sede di Commissione Edilizia Integrata dai membri esperti in materia di Bellezze naturali e Tutela dell'Ambiente, nella seduta in data 13/04/2010 verb. n° 13:

FAVOREVOLE con prescrizioni:

L'intervento proposto è estremamente delicato posto che trattasi di pavimentare in cemento una porzione ricadente all'interno del greto del fiume Piave. Ciò nonostante, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Provinciale ed alla luce di quanto previsto dalla normativa del settore che prevede espressamente che "ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante", si ritiene che la soluzione proposta sia la meno impattante con i valori ambientali e paesaggistici interessati.

Si consideri anche il fatto che la Provincia stessa, in prospettiva di dismissione dell'impianto e trasferimento dell'attività, ha prescritto il ripristino ambientale garantito con idonea polizza fidejussoria.

Si ritiene comunque necessario ricoprire le previste piazzole di cemento con idoneo strato di ghiaia allo scopo di mitigare l'impatto nel contesto. Il coronamento a vista delle piazzole dovrà essere realizzato in conglomerato cementizio di colore bianco.

Si ricorda che i fanghi provenienti dai piazzetti di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e dai disoleatori devono essere smaltiti a norma di legge.

Si precisa che il presente parere viene reso limitatamente agli interventi prescritti dalla Provincia di Treviso con Decreto n° 813/2008 del 03/12/2008, n° 2 piazzole cementate ed impianto per il trattamento delle acque reflue, mentre le restanti opere della prima fase "a breve termine" e quelle della seconda fase "a medio e lungo termine" non sono oggetto di valutazione.

Richiamata la ns. lettera in data 27/04/2010 protocollo n° 4143 con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici la relazione tecnico illustrativa dell'ufficio corredata dalla documentazione progettuale, al fine dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 146 - comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e verificato che sono decorsi i termini prescritti dai commi 8 e 9 del citato articolo (60 giorni) dalla data di ricevimento della nota medesima da parte della Soprintendenza:

A U T O R I Z Z A

a' sensi di quanto disposto dall'art. 146 del citato D.Lgs. n° 42/2004 e per quanto concerne il vincolo di protezione delle bellezze naturali, in conformità alla posizione espressa dai membri esperti in materia di Bellezze naturali e Tutela dell'Ambiente, l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ED INERTI su immobile sito in via VIA LOVADINA in area catastalmente censita al Comune di Santa Lucia di Piave - foglio 13 - mappale 21, limitatamente agli interventi prescritti dalla Provincia di Treviso con Decreto n° 813/2008 del 03/12/2008, n° 2 piazzole cementate ed impianto per il trattamento delle acque reflue, mentre le restanti opere della prima fase "a breve termine" e quelle della seconda fase "a medio e lungo termine" non sono oggetto della presente autorizzazione, secondo gli allegati elaborati progettuali di seguito elencati:

- ▶ Relazione tecnica;
- ▶ Estratto del P.R.G. e delle N.T.A.;
- ▶ Tavola n° 1: Corografia - Carta Tecnica Regionale - Planimetria catastale;
- ▶ Tavola n° 2: Planimetria dell'insediamento con identificazione di fasi e processi produttivi;
- ▶ Tavola n° 3: PROGRAMMA DI BREVE TERMINE - Planimetria dell'insediamento con identificazione di fasi e processi produttivi ed opere a verde;
- ▶ Tavola n° 5: Planimetria dell'area impianto recupero rifiuti;
- ▶ Tavola n° 6: Documentazione fotografica.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è sottoposta al termine di validità di anni 5 (art. 146 - comma 4 - D.Lgs. n° 42/2004), decorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova richiesta di autorizzazione.

Si rammenta che i lavori relativi al presente provvedimento, potranno avere inizio solo dopo il ritiro del Permesso di costruire o nel caso di D.I.A. dopo 30 giorni dal rilascio dell'atto di assenso di cui all'art. 23 - punto 3 - del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 fermo restando il sopracitato termine per l'efficacia del presente provvedimento comunque rilasciato ai soli fini dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La presente Autorizzazione è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovv. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO - SOSTITUTO
(Urbanistica/Edilizia Privata)
Erasmo dott. Gianluigi



Per incarico su posto
29/04/2010